



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 44 del 14 aprile 2022

Oggetto: Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri - PAI Ambito 20 - Golfo della Spezia. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale a seguito di studi di maggior dettaglio in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP): Classificazione di un'area speciale B1 con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella "carta della suscettività al dissesto.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- a. al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- b. al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- c. al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- d. ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- e. al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *“Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1”* e al comma 4-ter che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino stralcio *“Assetto idrogeologico”* (PAI);

VISTO in particolare il vigente PAI *“Ambito 20 - Golfo della Spezia”*;

RICORDATO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *“Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri”*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31/12/2021, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021 e con successivo decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;
- al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/89 emanati dalle sopresse Autorità di Bacino e ancora vigenti sul territorio dei bacini liguri, in data 21/02/2022 è stato sottoscritto un nuovo accordo che tra l'altro stabilisce nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento concreto delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini Liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;

VISTO il proprio precedente decreto n. 117 del 10/12/2021 con il quale è stata effettuata la presa d'atto della variante non sostanziale al Piano di Bacino Ambito 20 - Golfo della Spezia relativa alla classificazione di un'area speciale B1 con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella "Carta della suscettività al dissesto" in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP), sulla base di studi di maggior dettaglio ed è stata contestualmente avviata la fase di pubblicità di cui al punto 7 dell'allegato 1 al D.S.G. 41/2021;

DATO ATTO CHE con il suddetto decreto n. 117/2021 si è preso atto dell'aggiornamento della "Carta alla suscettività al dissesto", che nello specifico ha classificato l'intero areale corrispondente all'ex-cava Carlo Alberto come "area speciale di tipo B1", il fronte roccioso ed una parte del piazzale come "Pg4-frana attiva" (per la presenza di una frana attiva di crollo), mentre la restante porzione del piazzale come "Pg1-area a basso grado di suscettività al dissesto";

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 del DSG 41/2021, in attuazione degli accordi pregressi in vigore nel 2021 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006 e con quanto previsto nel nuovo accordo sottoscritto in data 21/02/2022:

- con nota prot. n. 10009 del 20.12.2021, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 del citato Allegato 1 al DSG 41/2021, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 117/2021;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al sopra citato decreto del Segretario Generale n. 41/2021, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Regione prot. 2021/0044069 del 21/01/2022 agli atti di questa Autorità al prot. n. 462 del 24/01/2022;

- con nota prot. 2022/0228568 del 22/03/2022, agli atti di questa Autorità al prot. n. 2154 del 22/03/2022, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva di variante non sostanziale al Piano di bacino Ambito 20 - Golfo della Spezia relativa alla classificazione di un'area speciale B1 con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella "carta della suscettività al dissesto, a seguito di indagini di maggior dettaglio in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP), ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;
- nella sopra citata nota della Regione Liguria è precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL del 02 febbraio 2022 e all'albo pretorio del comune interessato dal 02/02/2022 al 03/03/2022, che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e che è pertanto confermata la proposta di modifica alla carta della suscettività al dissesto di cui al decreto del Segretario Generale 117/2021 soprarichiamato;

VISTO il parere favorevole sulla proposta definitiva di variante sopra citata espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 31/03/2022, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.8 dell'allegato 1 dell'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 approvato con DSG n. 07/2022 sopracitato;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, e con le modalità definite nel precedente accordo, sottoscritto con la Regione Liguria previste al punto 7 dell'Allegato 1 all'accordo approvato con decreto del Segretario Generale 41/2021 e del punto A.9 dell'Allegato 1 al nuovo accordo sottoscritto in data 21/02/2022 approvato con DSG n. 07/2022 sopracitato, all'approvazione definitiva della variante PAI di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata dagli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino Ambito 20 - Golfo della Spezia, di cui al decreto del Segretario Generale n. 117/2021, relativa alla classificazione di un'area speciale B1 con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

“Carta della suscettività al dissesto, a seguito di indagini di maggior dettaglio in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP), risultante dagli stralci cartografici relativi alla “carta della suscettività al dissesto” del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano di bacino Ambito 20 – Golfo della Spezia, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:

1) Carta del rischio geomorfologico

2) Relazione generale (aggiornata con i contenuti geomorfologici e di franosità reale conseguenti alla variante approvata con il presente decreto)

- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché ai fini della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL secondo quanto previsto dal punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022;
- di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
- di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 117 del 10/12/2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022, d'intesa con la Regione Liguria e previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 31 marzo 2022, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico – PAI Ambito 20 – Golfo della Spezia, di cui al decreto del Segretario Generale 117/2021, “*Classificazione di un'area speciale B1 con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella “carta della suscettività al dissesto, a seguito di indagini di maggior dettaglio in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP), risultante dagli stralci cartografici relativi alla “carta della suscettività al dissesto” del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto.*




Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

2. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano di bacino Ambito 20 - Golfo della Spezia, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - 1) Carta del rischio geomorfologico
 - 2) Relazione generale (aggiornata con i contenuti geomorfologici e di franosità reale conseguenti alla variante approvata con il presente decreto)
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al punto A.9 dell'allegato 1 all'accordo del 21/02/2022 nonché ai fini della notifica al comune e della pubblicazione sul BURL;
4. di dare atto che la variante relativamente alle modifiche del PAI di cui al presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL;
5. di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 117 del 10/12/2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
6. copia della variante con i relativi elaborati è depositata presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della Regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Massimo Lucchesi

Stralcio della “carta della suscettività al dissesto”
PIANO DI BACINO VIGENTE



Stralcio della “carta della suscettività al dissesto”
PIANO DI BACINO MODIFICATO

